

FEBBRAIO
2025

Kleros magazine

Mensile di **informazione familiare e patrimoniale**

in collaborazione con

assicurazioni & finanza



 **Kleros**
Community
Patrimonialisti Italiani



Da qualche anno Assicurazioni & Finanza ha avviato un'importante collaborazione con la società Kleros per offrire ai propri clienti un servizio rivolto alla tutela del patrimonio personale e della pianificazione successoria.

Perché Assicurazioni & Finanza ha voluto aggiungere alla vasta gamma di servizi offerti questa nuova tipologia di consulenza? Oggi più che mai lo scenario economico attuale porta tutti noi a porre sempre più attenzione alla capacità di preservare e salvaguardare nel tempo il patrimonio familiare ed aziendale generato in precedenza.

Il patrimonio personale creato nell'arco della vita può essere trasferito ai figli, ai familiari, alle persone care e ad altri, solo pianificando con lungimiranza la successione. Se questa scelta non viene ponderata preventivamente, saranno le norme del codice civile a stabilire modalità, tassazione e criteri di ripartizione del patrimonio oggetto di successione.



Kleros ha avviato un progetto di analisi sugli strumenti finanziari e giuridici che opportunamente utilizzati possono consentirci di attuare un'adeguata strategia sia di tutela patrimoniale che di gestione del passaggio generazionale del patrimonio.

A tale scopo Assicurazioni & Finanza e Kleros rendono disponibile un primo **check-up gratuito** per rilevare eventuali criticità presenti sulla propria situazione familiare e patrimoniale.



Gianni Fuolega
Amministratore delegato Kleros



Massimo Doria
Presidente Kleros



Massimo Perini
Avvocato e partner Kleros

IL FUTURO SI PIANIFICA NEL PRESENTE

Kleros srl nasce come società di consulenza nell'ambito familiare, patrimoniale, aziendale, generazionale e nella tutela della famiglia e del patrimonio.

Oggi viviamo tutti nel mondo dell'informazione e delle notizie in tempo reale in quanto, accanto alle fonti tradizionali come stampa, tv e radio, si sono affiancati i social media.

In questo gigantesco mondo di informazioni, Kleros Magazine ha l'obiettivo di inserirsi come fonte specializzata per fornire a voi tutti un mensile di aggiornamento in ambito familiare e patrimoniale.

Dalla nostra esperienza professionale abbiamo compreso l'importanza delle informazioni legate alla tematica familiare e patrimoniale al fine di comprendere l'utilità e l'importanza di attivare una corretta progettazione patrimoniale.

Pertanto affermiamo che "se sei informato comprendi, se comprendi conosci, se conosci pianifichi e se pianifichi puoi proteggere la tua famiglia ed il tuo patrimonio".

Carissime lettrici e carissimi lettori,

rieccoci pronti a ripartire per un nuovo anno insieme... promesso, anche quest'anno vi faremo compagnia mensilmente con il nostro magazine, con le sue storie e vicende patrimoniali, voi da parte vostra continuate a seguirci con il vostro interesse e il vostro affettuoso supporto.

Ma ripartire significa iniziare un nuovo anno "da zero", e come sempre i buoni propositi non mancano.

Se ci guardiamo un po' attorno, è evidente che purtroppo sarà un altro anno complicato dal punto di vista geopolitico, dove scenari drammatici ed inconcepibili dal punto di vista "umano", poi si ripercuotono anche dal punto di vista energetico, delle materie prime e, quindi, nelle politiche economiche dei vari paesi.

Abbiamo assistito all'incoronazione del nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, e avremo modo di comprendere gli effetti concreti di molte dichiarazioni che si potrebbero concretizzare in legge, verosimilmente con un impatto diretto o indiretto anche nel vecchio continente.

Ma veniamo a noi, al nostro "orticello". Come comprenderete anche dalla lettura del magazine, il 2025 è iniziato con importanti novità legislative dal punto di vista successorio, nonché con nuovi approdi "giurisprudenziali" dal punto di vista patrimoniale.

Noi, da parte nostra, da buoni patrimonialisti, cercheremo come sempre di farci trovare pronti, aggiornati e preparati, alle nuove sfide, affiancando le famiglie e gli imprenditori nella realizzazione dei loro progetti patrimoniali, per cogliere tutte le opportunità che la legge consente di cogliere, al fine di proteggere, ottimizzare e trasferire in modo sicuro ed integro, il patrimonio familiare.

Siamo patrimonialisti, ne siamo orgogliosi... lavoriamo ogni giorno per migliorarci, lavoriamo ogni giorno per poter dare sempre il massimo per i nostri clienti.

Buona lettura a tutti.



FEBBRAIO 2025

NUMERO UNO

Indice

6 EREDITÀ
ALDO E MARIO E LA NUOVA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
a cura di Massimo Perini

16 PATRIMONIO IMMOBILIARE
ALDO E MARIO E LE NUOVE RENDITE CATASTALI
a cura del Kleros Team

19 FAMIGLIA & PATRIMONIO
TOPOLINO E TOPOLINA: STORIA DELLA REVOCA DI UNA DONAZIONE TRA CONVIVENTI
a cura del Kleros Team



FEBBRAIO 2025

NUMERO UNO

Indice

24 **PREVIDENZA**
UNA LEGGE PER I CAREGIVER
a cura di Gianni Fuolega

27 **LE NOVITÀ DEL MESE**
AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO E GIURISPRUDENZIALE
a cura del Kleros Team

EREDITÀ

Aldo e Mario e la nuova dichiarazione di successione del 2025

a cura di Massimo Perini

«Ciao Mario»

«Ciao Aldo»

«Anche tu oggi a guardare sto cantiere»

«Sì, cosa vuoi quello vicino casa mia m'ha annoiato, ho detto cambio cantiere»

«Eh sì, questo è un gran bel cantiere»

«E ascolta»

«Dimmi»

«Hai letto dell'imposta di successione?»

«No, guardo i cantieri io»

«Eh, ma ci sono novità importanti»

«Ma devi ereditare te?»

«No»

«E allora»

«Ma è giusto sapere anche questo»

«Vabbè»

«Dal primo gennaio 2025 sono previste numerose novità in ambito "successione"»

«Ah sì?»

«Sì, entra in vigore quanto stabilito dal D.Lgs. n.139/2024»

«Cioè?»

«Per esempio, per quanto riguarda la documentazione relativa alla successione, non sarà più necessario richiedere i

certificati di morte e di stato di famiglia»

«Ah no?»

«No, potranno essere sostituiti da autocertificazioni»

«Ma pensa te, uno almeno passava un po' di tempo in Comune e uffici vari»



EREDITÀ

Aldo e Mario e la nuova dichiarazione di successione del 2025

a cura di Massimo Perini

«No, basta e sarà più agevole la redazione della dichiarazione di successione, in quanto non sarà più obbligatorio allegare gli atti relativi alle vendite eseguite negli ultimi 6 mesi, né tutta la documentazione catastale collegata, e l'unica modalità di presentazione della documentazione sarà l'invio telematico, entro 12 mesi dall'apertura della successione e sarà sufficiente la firma di uno solo degli eredi»

«Caspita, ma sai proprio tutto»

«Eh si caro, io leggo, mi informo su tutto»

«Bravo, io guardo i cantieri, so tutto dei cantieri»

«È una battuta?»

«No, perché?»

«Perché non fa ridere, io ti sto parlando serio»

«Anche io sono serio, che ti devo dire? Da pensionato, cantieri guardo...»»

«Ecco bravo ma sai che dal 1° gennaio 2025 diventa operativa la regola dell'“autoliquidazione dell'imposta di successione” che può gravare su eredi e legatari per le “nuove successioni”?»

«No, t'ho detto che non so niente»

«E allora sappi che per tutte le pratiche successorie anteriori al primo gennaio 2025, le imposte di successione continueranno ad essere liquidate dall'AE, mentre per le successioni aperte dopo tale data, l'imposta dovrà essere “calcolata ed autoliquidata” dall'erede o dal legatario al momento della dichiarazione di successione»

«Perfetto, ora me lo segno»

«Vedi, però c'è unproblema»



EREDITÀ

Aldo e Mario e la nuova dichiarazione di successione del 2025

a cura di Massimo Perini

«Nel cantiere?»

«Macchè nel cantiere! Ti sto parlando delle novità sulle successioni»

«Ah, scusa, mi sembrava guardassi il cantiere»

«Sì, il cantiere in questo momento siamo ancora in attesa della pubblicazione del nuovo modello di dichiarazione di successione, e dal sito dell’Agenzia delle Entrate guarda cosa c’è scritto»

«Che c’è scritto? Non vedo, porta pazienza, non ho gli occhiali»

«E allora te lo leggo io *“È in corso di predisposizione la versione aggiornata del modello della dichiarazione di successione, che tiene conto delle novità previste a partire dal 1° gennaio 2025 (decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139). Il nuovo modello sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate entro l’inizio del mese di febbraio 2025, insieme alle istruzioni per la compilazione e all’applicativo per la presentazione telematica della dichiarazione.*

Qualora vi sia l’urgenza di presentare la dichiarazione di successione prima che sia disponibile la nuova procedura, è possibile utilizzare il Modello 4 cartaceo recandosi presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in relazione all’ultima residenza del defunto.”»

«Interessantissimo, meno male che t’ho incontrato stamattina»

«Sì bravo, fai le battute ma sai quanto costa in Italia una successione?»

«No»



EREDITÀ

Aldo e Mario e la nuova dichiarazione di successione del 2025

a cura di Massimo Perini

«Ti spiego, concentrati»

«Sono concentrato»

«Allora, in base a quanto previsto dal D.lgs. 346/1990, cioè il Testo Unico dell'Imposta di Successione e Donazione oggi vigente, l'imposta di successione va calcolata al valore netto della quota di eredità o del legato per i trasferimenti di beni e diritti, considerando anche le franchigie eventualmente applicabili in base al grado di parentela esistente tra il beneficiario ed il defunto»

«Ok»

«E sai quali sono le aliquote?»

«No, no non so niente»

«Ma dove vivi, seguimi... per coniuge e figli la franchigia prevista, per ciascun erede, è di un milione di euro. Oltre la soglia, l'aliquota prevista è del 4%; per fratelli e sorelle vi è una franchigia di 100.000 euro. Oltre la soglia, l'aliquota è del 4%; per tutti gli altri parenti fino al quarto grado e per gli affini in linea collaterale fino al terzo grado, non è prevista franchigia e si applica un'aliquota del 6%; per tutti gli altri soggetti l'aliquota è dell'8% sul valore complessivo netto trasferito, senza alcuna franchigia. Capito?»

«Chiarissimo»

«Però, c'è un però e sai quale?»

«Ascolta, non so niente, inutile che continui a chiedermi se so qualcosa»

«Un trattamento particolare è previsto per il caso in cui il beneficiario è una persona con "disabilità grave" certificata come tale ai sensi della legge n. 104 del 1992...



EREDITÀ

Aldo e Mario e la nuova dichiarazione di successione del 2025

a cura di Massimo Perini

«...in tal caso l'imposta viene applicata (con l'aliquota del 4, 6, o 8%) esclusivamente sulla parte che supera l'ammontare di 1,5 milioni di euro»

«Fantastico»

«Perché fantastico?»

«No, così, è un modo di dire»

«Un modo di dire»

«Però tu non sai come si determina la base imponibile sulla quale calcolare l'imposta»

«Esatto, bravo, zero proprio»

«L'imposta di successione va calcolata sul **valore globale netto dell'asse ereditario** e il **valore globale netto dell'asse ereditario** è costituito dalla **differenza tra il valore complessivo dei beni e diritti che compongono l'attivo ereditario** al momento dell'apertura della successione. Mi spiego: in concreto è dato anzitutto dalla somma complessiva del valore dei beni immobili e **degli altri eventuali diritti reali**, delle aziende o quote di partecipazioni societarie, di azioni, obbligazioni e investimenti finanziari, aerei, e imbarcazioni, e altri beni caduti in successione. Tali beni devono essere analiticamente riportati in appositi Quadri del Modello di dichiarazione. All'importo complessivo così ricostruito va poi sottratto il valore delle passività deducibili, ad esempio, mutui e finanziamenti, debiti documentati, spese funebri ecc. e degli oneri diversi a carico degli eredi e dei legatari»

«Ascolta, ma domani mattina tu dove vai?»

«Perché?»



EREDITÀ

Aldo e Mario e la nuova dichiarazione di successione del 2025

a cura di Massimo Perini

«No, così, per dire»

«Per dire, tu tieni conto che una volta calcolata l'imposta, essa dovrà essere versata entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione»

«Aspetta!»

«Cosa?»

«Si può pagare a rate? Io pago tutto a rate, cellulare, macchina, frigorifero, bicicletta, TV, tutto! Sono "rata-man"!»

«Certo caro "rata-man", ma c'è una novità. La possibilità di effettuare il pagamento dell'imposta di successione a rate, c'è solo se la somma dovuta supera i 1.000 euro, ma in ogni caso occorrerà pagare subito il 20% dell'importo totale, e la restante parte in un massimo di 8 o 12 rate trimestrali. Mentre il pagamento dell'imposta ipotecaria e di quella catastale per il trasferimento degli immobili è richiesto subito.»

«Io pago a rate»

«Bravo ma non è mica finita qua»

«A no, te pareva»

«No, il legislatore si è preoccupato dei giovani eredi»

«Ecco, i giovani. Di me che son vecchio non si preoccupa mica»

«No, è solo per facilitargli il pagamento delle imposte da essi dovuto sugli immobili eventualmente ereditati. Ha previsto, infatti, che nel caso di unico erede di età non superiore a 26 anni egli possa richiedere e ottenere dalle banche o dagli altri intermediari finanziari, lo svincolo delle disponibilità del conto intestato al defunto e tale richiesta potrà essere formulata anche prima della presentazione della dichiarazione di successione»



EREDITÀ

Aldo e Mario e la nuova dichiarazione di successione del 2025

a cura di Massimo Perini

«Evviva»
«Sì, evviva»
«Oh, c'ho n'a confusione in testa... ascolta»
«Dimmi»
«Vedi quello?»
«Chi?»
«Quello, Arturo»
«Che ha Arturo?»
«So che deve ereditare dal fratello scapolo»
«Ah sì?»
«Sì, vallo a spiegare un po' a lui»
«E ci vado eccome ma potevi dirmelo subito»
«Eh, a saperlo vai, va, parlaci fino a stasera a Arturo, così io mi riprendo un po'...»






ACCADEMIA DEL PATRIMONIALISTA

www.kleros.it



Dalla Formazione alla Professione

Un percorso evolutivo virtuoso profilato sulle diverse esigenze



Periodo	Valore	Variazione
1/1/2016	0,17	0,52
2/1/2016	1,95	8,74
3/1/2016	1,96	1,08
4/1/2016	2,09	1,64
5/1/2016	2,73	3,03
6/1/2016	3,49	6,78
7/1/2016	3,65	4,32
8/1/2016	4,01	5,97
9/1/2016	4,57	2,43
10/1/2016	5,45	5,60
11/1/2016	5,45	9,52
12/1/2016	0,17	8,74
1/1/2016	0,98	1,98
2/1/2016	1,98	6,90
3/1/2016	2,98	3,03
4/1/2016	2,73	6,78
5/1/2016	3,49	4,32
6/1/2016	3,65	7,96
7/1/2016	4,01	5,97
8/1/2016	4,57	8,16
9/1/2016	5,45	2,43
10/1/2016	6,16	

MONTHLY SALES FORECAST

THIS MONTH	ACTUAL	PLAN	VARIANCE	%
Quantity	10	10	0	0%
Sales	\$143.000,00	\$143.000,00	\$0,00	0%
Revenue	\$22.250,00	\$22.250,00	\$0,00	0%
Average Order Value	18,25	18,25	0,00	0%

Perchè la consulenza patrimoniale?



Migliorare la propria immagine inserendo nuovi servizi consulenziali ad alto valore aggiunto



Incrementare la visibilità del mercato



Fidelizzare con nuove analisi i clienti in essere



Facilitare l'acquisizione di nuovi clienti



Visita il nostro sito www.kleros.it

a cura del Kleros Team



«Ciao Mario, anche tu qua oggi»

«Nooo ti prego, anche oggi nooo! Lasciami guardare sto cantiere in pace»

«Eh, ma che modi!»

«Guarda, c'è uno là da solo, vai là e massacrato tutta la mattina con le imposte di successione! Vai, corri!»

«Ma vaaa, dopo che ti informo ti lamenti anche»

«Ecco, non informarmi, tieniti tutto dentro»

«Va bene, va bene, sto zitto. Guardiamo sto bel cantiere»

«Ecco, guardiamolo, in silenzio però guardiamo»

«Sì, sì, bello proprio sto cantiere, un lavorone»

«Già»

«Mi viene in mente una cosa»

«Eccolo»

«No, non c'entra con la successione, tranquillo. È che con tutti sti lavori che si son fatti alle case gli Italiani, con bonus, superbonus, centodieci, e via, ora se ne accorgono»

«Se ne accorgono di che cosa?»

«Delle rendite catastali»

«E perché?»

«Negli ultimi anni amico mio molti immobili sono stati oggetto di manutenzione, spesso anche di trasformazione, e allora adesso sembra che L'Agenzia delle Entrate stia per inviare delle letterine»

«Letterine?»

«Eh sì bello, letterine a molti contribuenti che hanno beneficiato che ne so, del superbonus, ma che magari poi non si sono "preoccupati" di aggiornare il catasto»

«Ah sì?»

a cura del Kleros Team



«Eh sì, ho letto nel giornale che i primi controlli dovrebbero interessare le operazioni che hanno previsto la cessione dei crediti d'imposta, che andranno confrontate proprio con le risultanze catastali»

«Ah, però»

«Ma guarda, se pensi ad uno degli interventi tra i più diffusi rientranti nel superbonus, che abbia previsto il cappotto termico, l'impianto fotovoltaico, e via dicendo, potrebbe incidere in maniera significativa dal punto di vista catastale»

«Dici?»

«Dico eccome»

«E cosa comporterebbe?»

«Tieni presente che una rendita catastale più alta, può avere diverse ripercussioni in concreto. Il primo impatto è sicuramente quello inerente l'IMU, l'imposta municipale sugli immobili»

«Ah, l'IMU, vedi»

«Eh sì, l'imponibile IMU si calcola rivalutando proprio la rendita catastale del 5%, e poi moltiplicando il risultato in base ai specifici coefficienti previsti per le diverse categorie di immobili. Ad esempio, per una casa il moltiplicatore è 160»

«Ascolta "professore", ma su tutte le case?»

«No, sono esenti da IMU le abitazioni principali, cioè quelle in cui il possessore e i componenti del suo nucleo familiare abbiano la dimora abituale e la residenza anagrafica»

«Ecco»

«Tranne il caso in cui ricadano nelle categorie di pregio A/1, A/8 e A/9, nel qual caso sono sempre tassate»

a cura del Kleros Team



«Ok, sono salvo»

«No, tu sei Mario, non salvo»

«No, era per dire che sono salvo, sono a posto»

«Lo so! Era una battuta, niente, non l'hai capita»

«Ah adesso l'ho capita! Che ridere, Mario, non salvo»

«Oh, ascolta, ma guarda che la rendita catastale riaggiornata rappresenta anche la base imponibile per l'applicazione di altri tributi»

«Altri tributi quali?»

«Anzitutto per il calcolo dell'imposta di successione e donazione e per le imposte ipocatastali, tranne che per le aree edificabili, che sono tassate sulla base del valore commerciale»

«Eh vabbè, mica son morto»

«Si bravo, poi la rendita catastale viene utilizzata per il calcolo dell'imposta di registro nelle compravendite, in tutti i casi in cui sia possibile al sistema del "prezzo-valore", cioè il riferimento appunto al valore catastale anziché commerciale»

«E mica devo comperare io»

«Ah no?»

«No»

«Ma guarda qua che bell'attico che stanno per costruire là, ti vedrei bene»

«Io? Perché?»

«Così, un bell'attico, poi mi inviti, beviamo qualcosa, e intanto io ti racconto»

«Certo, guarda, come mai non ciò pensato. Adesso prendo l'attico, pago le imposte, l'IMU destra e sinistra, e poi invito te... guarda, c'è Arturo là da solo, vai a fargli compagnia, massacrato un po' con sta storia delle rendite catastali»

FAMIGLIA & PATRIMONIO

Topolino e Topolina: la storia di una revoca di una donazione tra conviventi

a cura del Kleros Team

Breve storia patrimoniale.

Topolino e Topolina sono innamorati. Oramai da tempo convivono nella casa di proprietà di Topolino. La loro, anche se perdura da anni, è una semplice convivenza non registrata. D'altro canto, essendo Topolino ancora sposato con la moglie Topolona, non potrebbe rientrare nelle convivenze ex "legge Cirinnà".

"Ascolta Topolino"

"Dimmi Topolina mia"

"No, è così, per dire"

"Così per dire, cosa?"

"No, è che è da anni che mi dici che con tua moglie Topolona divorzierai"

"Sì, lo so, te l'ho promesso"

"Esatto, promesso ma se poi non divorzi"



"Non è così semplice ma tanto lo sai, non c'è più niente con mia moglie, ognuno fa la sua vita, vivo con te da anni"

"Lo so Topolino mio, ma lei giuridicamente è ancora tua moglie, e io non sono niente, capito ciccio?"

"Ma tu sei tutto per me, lo sai"

"Lo so, lo so ma allora, visto che sono tutto, facciamo una bella cosa"

"Cosa?"

"Facciamo che questa bella casa dove viviamo, la doni a me?"

"La dono a te?"

FAMIGLIA & PATRIMONIO

Topolino e Topolina: la storia di una revoca di una donazione tra conviventi

a cura del Kleros Team

“Sì, a me! Non hai appena detto che sono “tutto” per te?”

“Sì, l’ho detto”

E così, Topolino e Topolina vanno dal notaio, il dott. Panteganus, che confeziona la donazione: Topolino trasferisce a Topolina, che accetta a titolo di donazione, la casa in “via dei Roditori, n. 100”.

“Hai visto che sei il mio tutto?”

“Eh sì Topolino mio, ho visto”

Passa qualche giorno, e Topolino, parlando del più e del meno con suo cugino Nutria “Topolino, ma dimmi una cosa...”

“Cosa?”

“Non per farmi gli affari tuoi, ma chi è quello che vedo tutti i giorni entrare e uscire da casa tua quando non ci sei?”

“Da casa mia? Chi? Sarà l’idraulico.”



“Può essere ma mattina, pomeriggio, sera, notte...avete mica tutte le tubature rotte?”

“Eh no ma allora sarò io!”

“Guarda, ho le foto, non sei tu”

“Eh no, non sono io”

Purtroppo non era Topolino, e non era nemmeno l’idraulico: fatti i dovuti appostamenti e accertamenti, Topolina, da tempo, intratteneva una relazione con un altro... Topolone...

Se “lei” era tutto per lui, evidentemente “lui” non era tutto per “lei”.

FAMIGLIA & PATRIMONIO

Topolino e Topolina: la storia di una revoca di una donazione tra conviventi

a cura del Kleros Team

Topolina, alla luce dei fatti “Ebbene si, è vero, ho una relazione con Topolone. Mi dispiace moltissimo ma ora tu devi andartene da questa casa: è casa mia, e da ora ci abito ufficialmente con Topolone”.

Topolino, distrutto dal dolore, ne parla con il suo patrimonialista, il dott. Criceto.

“Caro Criceto, hai capito cos’è successo?”

“Eh caro Topolino, ho capito si. Però una buona notizia ce l’avrei comunque”

“Non dirmi che lei comunque mi ama, che poi tornerà, che uno come me non lo troverà mai più, ecc. ecc., perché non è vero”

“No, no, non intendevo in questo senso”

“E in che senso?”

“Che almeno la casa ce la riprendiamo indietro”

“Dici?”

“Dico”



Tribunale dei Ratti, Topolino agisce in giudizio al fine di ottenere la revoca della donazione immobiliare a favore di Topolina per “ingratitude”

Topolina “Eh no caro giudice ma quale “ingratitude”, mica siamo sposati io e lui. Siamo due semplici conviventi e tra conviventi non esiste nessun obbligo di fedeltà. Mi dispiace, quello che mi ha donato oramai me lo ha donato, è mio, ciao”

“Vede sig.ra Topolina, non funziona proprio così” evidenzia il giudice “Anche nella convivenza di fatto, basata su una relazione affettiva, anche se in maniera meno rigida rispetto al matrimonio, scattano doveri di lealtà e di fedeltà. Quello che rileva in questi casi è il fatto che la vostra relazione a livello sociale appare “more uxorio”, cioè come un marito e una moglie. Quindi, ne deriva che anche un convivente può commettere quell’ingiuria grave prevista l’art. 801 del Codice civile come causa di revocazione della donazione ricevuta dal partner”.

FAMIGLIA & PATRIMONIO

Topolino e Topolina: la storia di una revoca di una donazione tra conviventi

a cura del Kleros Team

Topolina: “E cosa avrei fatto di così grave?”

Giudice “Vede Topolina, parliamoci chiaro: il suo comportamento rappresenta oggettivamente un’ingiuria grave a danno del suo compagno, che le aveva donato la casa come prova della seria volontà di proseguire la vostra relazione personale. Lei, dopo la donazione, lo ha invitato ad andarsene non appena avesse trovato una nuova sistemazione, e ha subito condiviso l’appartamento col nuovo compagno con cui aveva una relazione clandestina già al momento della donazione”.

Topolina “Certo giudice, ma io non sono sposata, io posso innamorarmi di chi voglio”

Giudice “Certo, può innamorarsi di chi vuole, non è di per sé un illecito ma senza ledere l’onore di chi le ha donato un bene. Il suo comportamento è lesivo del decoro e dell’onore del donante. La sua pregressa infedeltà, la sua parallela relazione sentimentale e il fatto di averla anche repentinamente esibita socialmente, rappresentano offesa all’onore e al decoro della persona. Il suo comportamento è contrastante con il senso di riconoscenza che dovrebbe avere chi riceve un bene nei confronti del suo donante”

Topolina “Sì, ok giudice però come la mettiamo con il comportamento di lui? Sono anni che mi dice che divorzia dalla moglie, ma non è vero, le sembra un comportamento corretto nei miei confronti?”

Giudice “Mi dispiace, ma da quanto emerge, il mancato divorzio del suo compagno era una condizione a lei già nota, e di per sé non può ritenersi che questo privi di serietà il progetto di una vita in comune”

Topolina “E allora sa cosa le dico?”

“Cosa?”

“Se proprio vuole questa casa indietro gliela do ma tutto quello che c’è dentro me lo tengo io, la revoca riguarda la donazione della casa, mica il suo contenuto”

“Eh mi dispiace, Topolina, ma devo dirle ancora no. La revoca della donazione ricomprende anche i beni mobili e le suppellettili, in quanto acquistati per essere finalizzati anch’essi alla convivenza more uxorio”.



FAMIGLIA & PATRIMONIO

Topolino e Topolina: la storia di una revoca di una donazione tra conviventi

a cura del Kleros Team

Topolino “Criceto, sei il numero uno dei patrimonialisti! Hai sentito? La casa torna a me! Si vede dalla faccia che è intelligente sto giudice, sai cosa faccio ora?”

“Cosa fai?”

“Chiamo mio cugino Nutria e gli racconto subito”

“Nutria, pronto? Nutria, mi senti? Sì, sono io, Topolino! Abbiamo vinto! La casa me la riprendo io! Sì, torna a me, per ingratitudine hai capito? Come se sono sicuro? E certo che sono sicuro, lo ha detto un giudice. Tutto revocato, niente donazione la casa me la riprendo... Ok? Come? Se conosco un idraulico? Hai una perdita?”

(Vedasi Cassazione civile, sez. II, ord. 16 dicembre 2024 n. 32682)



PREVIDENZA

Una legge per i Caregiver

a cura di Gianni Fuolega

Il Ministro per le Disabilità ha dichiarato: “L’obiettivo è una legge che riconosca il valore sociale ed economico del caregiver”

Domanda: chi è il caregiver?

In Italia esiste un “esercito silenzioso” (circa 7 milioni di persone secondo l’Istat) formato da persone che ogni giorno sono chiamate a combattere una battaglia che si chiama “assistenza alle persone care”.

Sono appunto i cosiddetti caregiver, ossia figli, nipoti, genitori, compagni e compagne, insomma, persone che sono quotidianamente in prima linea nell’assistenza diretta a famigliari e persone care.

È pacifico, è chiaro, è evidente, che si tratta di persone che sono chiamate a svolgere un “ruolo sociale” determinante.

In un paese come l’Italia, dove la speranza di vita media (fortunatamente) si allunga costantemente, purtroppo occorre fare i conti anche con i problemi e le conseguenze collegate a quell’invecchiamento, anche di fronte agli oggettivi limiti del un servizio sanitario nazionale. In buona sostanza, esiste un “bisogno” in costante crescita: il bisogno di assistenza.



PREVIDENZA

Una legge per i Caregiver

a cura di Gianni Fuolega

Appurato che esiste questo bisogno, e compreso che verosimilmente negli anni, socialmente, sarà destinato ad aumentare, a farvi fronte, per gran parte, sono e saranno famigliari. Il cosiddetti caregiver, quindi, sono chiamati ad uno sforzo e ad un impegno che dal punto di vista istituzionale, ad oggi, non ha un riconoscimento legislativo unitario.

Assistere famigliari anziani (o comunque non autonomi), implica tempo ed energie che inevitabilmente sono sottratti ad altro, oltre a determinare spesso un inevitabile carico di stress emotivo. I numeri, infatti, ci dicono che molti caregiver sono costretti a lasciare il lavoro o a togliere tempo, energie e concentrazione alla propria professione, al fine di poter assistere i cari. Ciò, quindi, si ripercuote anche in termini economici per la loro famiglia.

Osservando però lo stesso fenomeno da altro punto di vista, ossia quello pubblico-sociale, alla luce di un servizio sanitario nazionale perennemente “sotto pressione”, gli stessi caregiver rappresentano una risorsa economica da salvaguardare.

Cosa è previsto oggi a livello legislativo?



PREVIDENZA

Una legge per i Caregiver

a cura di Gianni Fuolega

Ad oggi per i caregiver la Legge 104/1992 riconosce permessi retribuiti, e dalla Legge di Bilancio 2018 è stato istituito un fondo da 30 milioni di euro annui per il loro sostegno. Ciò che manca, tuttavia, è una vera e propria disciplina organica, che dia riconoscimento ufficiale al fenomeno, ne preveda il ruolo sociale e disponga le relative tutele economiche, fiscali, previdenziali, giuridiche e lavorative.

I Ministri per le Disabilità e del Lavoro, con la collaborazione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del lavoro, ha depositato in parlamento un disegno di legge dedicato alla figura del caregiver. L'obiettivo dichiarato sarebbe quello di arrivare ad una vera e propria legge organica entro il 2026, capace di superare i limiti della frammentazione normativa attuale, e di coordinamento delle iniziative regionali.

Forse qualcosa si sta muovendo. Attendiamo fiduciosi.



LE NOVITÀ DEL MESE

**AGGIORNAMENTO
LEGISLATIVO
&
GIURISPRUDENZIALE**



DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DELL'EREDE PER IL BENEFICIO PRIMA CASA **(Agenzia delle Entrate, risoluzione 66/E del 20 dicembre 2024)**

dott. Massimo Doria

È possibile richiedere l'agevolazione "prima casa" da parte dell'erede dopo aver già presentato una dichiarazione di successione nella quale non era fatta menzione del relativo beneficio?

A dirimere il quesito si pronuncia L'Agenzia delle Entrate che con la risoluzione n. 66/E del 20 dicembre 2024 (che appare come un'estensione dell'orientamento già espresso in tema di rettifica di errori nella risoluzione n. 8/E del 13 gennaio 2012) con la quale precisa che è possibile presentare una dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva di una precedente nella quale non fosse contenuta l'indicazione dell'abitazione sulla quale il beneficio fiscale è richiesto, o comunque che non conteneva le dichiarazioni previste per legge ai fini dell'agevolazione.

Nella dichiarazione integrativa o sostitutiva della dichiarazione di successione originaria, quindi, dovranno essere indicati tutti i requisiti che la legge prescrive per la concessione dell'agevolazione, ma riferiti alla data di apertura della successione.

Nella stessa risoluzione viene precisato anche che i termini per l'integrazione o sostituzione non sono illimitati, ma vengono prescritti "i termini massimi". Le scadenze per "correre ai ripari" quindi sono:

- nel caso di già avvenuta presentazione della dichiarazione di successione, entro due anni;**
- nel caso invece di omessa dichiarazione di successione, entro cinque anni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione omessa.**



VENDITA ENTRO DUE ANNI PER I REQUISITI PRIMA CASA *(Legge di bilancio 2025, pubblicata il 31 dicembre in GU n. 305)*

dott. Massimo Doria

Come noto, chi compera una casa avendo già la proprietà di un'altra abitazione acquistata con il beneficio prima casa, deve venderla (o donarla) per poter usufruire del medesimo beneficio su altro acquisto. Attenzione però, il "termine massimo" per "liberarsi" del primo immobile, dal 1° gennaio 2025 non è più di un anno a decorrere dal momento del secondo acquisto, ma di due anni. La novità deriva dalla legge finanziaria per il 2025 (articolo 1, comma 116).

Potrà quindi beneficiare della novità chi stipulerà un rogito dal 1° gennaio 2025 in avanti, e anche chi, pur avendolo stipulato nel 2024, al 31 dicembre 2024 si trovi ancora nel decorso dei 365 giorni successivi alla data del rogito di acquisto.

Ne rimane ovviamente invece escluso chi ha già subito il decorso dell'anno per la vendita postuma nel corso del 2024, e non abbia già provveduto all'alienazione della casa pre-posseduta nel termine prescritto.



L'ESPERIBILITÀ DELL'AZIONE DI RIDUZIONE IN VIA SURROGATORIA: LA PAROLA ALLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE *(Cass. civ., sez. II, ord. interlocutoria, 2 gennaio 2025, n. 23)*

avv. Massimo Perini

Come noto, qualora nell'ambito della giurisprudenza si registri un "contrasto" interpretativo sull'applicazione di un testo di legge, l'intervento "chiarificatore" può avvenire ad opera delle Sezioni Unite della Cassazione, a cui appartiene la funzione "nomofilattica" (ossia il compito di "garantire l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale", art. 65 della legge sull'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12).

In applicazione di tale principio, la sez. II della Suprema Corte, con propria ordinanza interlocutori, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione circa l'esperibilità in via surrogatoria da parte del creditore del legittimario leso, dell'azione di riduzione.

La questione è di non poco conto, se solo si tiene presente di quanto può essere diffusa l'ipotesi in cui un soggetto gravato da debiti non abbia alcun interesse ad "agire in riduzione" contro altri eredi al fine di integrare la sua quota di legittima e, così facendo, come possa risultare concretamente "palese" il danno nei confronti del suo eventuale creditore. La domanda che ci si pone è la seguente: se un legittimario leso trascura di agire in riduzione per integrare la sua quota di legittima, può "in via surrogatoria" farlo il suo creditore?

Attendiamo l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, sottolineando come appaia interessante il punto su cui si poggia il contrasto interpretativo, che ruota attorno al concetto di "trascuratezza" da parte del legittimario leso. In effetti, cosa significa che il legittimario leso "trascura" di "agire in riduzione" (così ledendo l'interesse dei suoi creditori)? E' una sottigliezza... ma nella consulenza patrimoniale la differenza la fanno i dettagli.



Domande frequenti

Ho un **problema patrimoniale** da risolvere . . .



Avrei un **dubbio personale familiare patrimoniale** da capire . . .


E qualche **altra curiosità** . . .



assicurazioni & finanza

Per dubbi
e domande
**contattaci
direttamente**

✉ assicurazioniefinanza@klerospoint.it
☎ **0445.403060**



Potrei fare una **videocall senza impegno** per capire la **mia situazione patrimoniale**?

Quanto incideranno le **tasse di successione** ?

potrei avere un **preventivo** sulla sistemazione della **mia situazione patrimoniale**?





Kleros TEAM



MASSIMO DORIA



GIANNI FUOLEGA



MASSIMO PERINI



ELISA BOSCARATO



MARTINA DORIA



GLORIA ROSSETTI



GIULIA CIGNA



ALESSANDRO BIANCHIN



TOMMASO ELIA



MARTINA BOSCOLO



CINZIA DE GRANDIS



Kleros LEGAL NETWORK



ABRAM RALLO



ENRICA MARIA GHIA



ELENA FRANCHI



RICCARDO RIZZO



SILVIA ROBBI



LAURA LONARDI



RENATO GASPARINI



ALEX VESCOVI



FRANCESCO CONTI



ELISABETTA VACCHER



ALESSANDRA CAMILLERI



FRANCESCA LUPOI



community@kleros.it

www.kleros.it

Numero Verde
800 33 02 33



Il documento è soggetto a revisione, correzione ed integrazione, ed è ad uso esclusivo dei partecipanti della Kleros Community.

Il documento non potrà essere riprodotto o modificato in tutto o in parte senza il consenso scritto di Kleros srl - Milano - P.Iva 01752100931 che lo ha ideato e creato.

- Copyright 2020 Kleros srl - sono riservati tutti i diritti a termine di legge -